


ALLEGATO ALL'ATTO
Delibera il 04/10/2022
al N. 2841/53


**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
DI PROMOZIONE SOCIALE
"ADAM ACCESSIBILITY APS" (ASSOCIAZIONE DISABILITY ACCESSIBILITY MOVEMENT)**

Art. 1

L'associazione denominata **"ADAM ACCESSIBILITY" (ASSOCIAZIONE DISABILITY ACCESSIBILITY MOVEMENT)**, o più brevemente **"Adam accessibility APS"**, più avanti chiamata per brevità Associazione, è disciplinata dal presente Statuto in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alla Legge 7 dicembre 2000, n.383 nonché alle normative, anche future, che disciplinano e disciplineranno le associazioni di promozione sociale ovvero il "Terzo Settore"; l'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di associazioni di promozione sociale o l'acronimo APS, che ne costituirà peculiare segno distintivo ed a tale scopo verrà inserita nella denominazione, in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Sino all'istituzione del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e ss. del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione rimarrà iscritta nell'apposito registro istituito presso la Regione Umbria.

Art. 2

L'Associazione è apartitica, non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione fra gli associati, anche in forma indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse, o accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Per perseguire le finalità sociali l'associazione si propone di svolgere tutte le attività inerenti la promozione della cultura per la tutela ed il rispetto dei diritti delle persone con disabilità e delle persone con svantaggio sociale, delle loro esigenze di libertà, contribuire e concorrere a superare le barriere culturali, strutturali, architettoniche. L'associazione si impegna inoltre nella promozione e sostegno dell'esercizio dei diritti civili e sociali e del principio di inclusività e di sussidiarietà in riferimento alle persone con disabilità, alle persone svantaggiate e con esigenze speciali;

L'Associazione intende operare soprattutto nei settori e nelle attività inerenti la disabilità e lo svantaggio sociale o comunque ambiti ad essi riferibili e operare per la tutela dei diritti e le libertà delle persone svolgendo, anche con la collaborazione di altre organizzazioni e professionalità utili al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi statuari.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale previste dall'art.5, comma1, del Decreto Lgs 117/2017 :

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27, legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art.1, comma 266, legge 24 dicembre 2007, n.244.

L'Associazione quindi, a titolo indicativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale sopra riportate, potrà operare nei settori inerenti la tutela dei diritti delle persone con particolare riferimento alle persone con disabilità e svantaggio sociale, anche al fine di contribuire e concorrere a superare le barriere culturali, sociali e strutturali collegate alla condizione di disabilità e di svantaggio sociale.

A tal fine svolgerà, anche con la collaborazione di altre organizzazioni, professionalità e competenze utili al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi statuari non solamente nel territorio nazionale, e con la possibilità di ricevere contributi da terzi, le seguenti attività di utilità

sociale:

- divulgare, promuovere, comunicare e sviluppare la cultura dell'inclusività, dell'accessibilità e della fruibilità dei beni, dei servizi, per i beni e le attività culturali, delle attività sportive e del tempo libero che hanno come riferimento le persone con disabilità, con esigenze speciali e le persone socialmente svantaggiate.
- lavorare per realizzare progetti, programmi e attività utili allo scopo sociale e per lo studio, la redazione e la validazione di documenti, di strumenti, di linee guida e di modalità operative e gestionali anche standardizzati utili a perseguire gli scopi sociali.
- organizzare, gestire e condurre studi, gruppi di lavoro, progetti e attività formativa per redigere, indicare, diffondere e validare principi, criteri e requisiti che possano essere riferimenti culturali, gestionali ed operativi al fine di valorizzare i concetti di inclusività, sostenibilità, accessibilità e fruibilità per le persone con disabilità e persone socialmente svantaggiate.
- collaborare ed interagire a carattere consultivo, collaborativo e/o in convenzione, e con altre modalità legalmente previste, con organizzazioni, enti e amministrazioni pubbliche e private oltre che per quanto indicato nei punti precedenti, anche per rendere affidabile ed effettiva l'inclusività, la sostenibilità, l'accessibilità e la fruibilità, con particolare riguardo ai principi dell'Universal Design, a quanto inteso nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e nelle altre normative, convenzioni e modelli vigenti e/o utilizzati e che comunque dovessero essere in futuro di interesse e/o di riferimento.
- adire a vie legali in veste di parte civile, verso soggetti pubblici e privati, per garantire la tutela dei diritti delle persone con disabilità e svantaggiate socialmente, il rispetto delle leggi in materia di disabilità ed inclusione, compreso quanto previsto dalle convenzioni seguenti e successive modificazioni: Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall'Italia con la Legge 3 marzo 2009, n. 18 (pubblicata in G.U. n. 61 del 14 marzo 2009); Convenzione Europea dei diritti dell'uomo firmata a Roma il 4 novembre 1950 sotto l'egida del Consiglio d'Europa; Convenzione ONU sui diritti del fanciullo ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176; l'attività può essere svolta rispetto a qualsiasi normativa e convenzione che dovesse essere anche in futuro di riferimento per la tutela dei diritti e delle libertà delle persone con disabilità e con svantaggio sociale.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle istituzionali a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività sociali d'interesse generale e connesse al perseguimento delle finalità sociali, civiche, solidaristiche, di utilità e di promozione sociale e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017.

Art. 3

L'Associazione ha sede in Perugia (PG); il trasferimento della sede in diverso Comune è di competenza dell'Assemblea, mentre il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può trasferire la sede all'interno del medesimo Comune, aprire e sopprimere succursali, filiali, nonché recapiti, previa comunicazione agli associati con qualsiasi mezzo idoneo, fermo restando l'obbligo di comunicare detta variazione alle Anagrafi ed ai Registri ove l'Associazione rimane iscritta.

Art. 4

Il patrimonio è formato:

- a) dalle quote associative e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti testamentari;
- d) da beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili; quest'ultimi possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati;
- e) da eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- f) da avanzi netti di gestione;
- g) da finanziamenti derivanti dall'attività di raccolta fondi esercitata ai sensi di legge.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie di cui all'art.2 e per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 2 e 3, del D.Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Art. 5

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli

scopi e intendono impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono inoltre rivestire la qualità di associato altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo; chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che delibera sulle domande non accolte, il quale, se non appositamente convocato, si esprime in occasione della prima successiva convocazione.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di Associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

La qualità di associato, come pure le quote ed i contributi associativi, sono intrasmissibili; il contributo associativo non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati devono svolgere la propria attività in modo volontario, personale, spontaneo e gratuito; hanno, per contro, titolo ad utilizzare le strutture e i mezzi di cui l'associazione dispone, al fine di concorrere alla realizzazione degli scopi.

Nel caso in cui il numero degli associati divenga inferiore al minimo stabilito dall'art.35, primo comma, D.Lgs. 117/2017 esso deve essere reintegrato entro un anno trascorso il quale l'Associazione sarà cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore se non formula richiesta di iscrizione in un altro settore di esso.

Art. 6

La qualità di associato si perde per recesso, morte o esclusione per indegnità e morosità.

Per il recesso si fa rinvio all'art. 24 comma secondo Codice Civile.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro l'associato che si renda moroso, per un periodo superiore a sei mesi, nel pagamento delle quote sociali o che svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero ove il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere Assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 7

Per lo svolgimento delle proprie attività ed iniziative d'interesse generale l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera prestata dai propri Soci in forma volontaria, occasionale, libera e gratuita.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori subordinati o di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale ed al perseguimento dell'oggetto/scopo sociale, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità e di promozione sociale. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati secondo quanto stabilito dall'art. 36 D.Lgs. 117/2017.

Gli associati volontari che prestano l'attività in favore dell'Associazione non possono essere retribuiti nemmeno dai beneficiari ed hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività sociale prestata. Non sono ammessi rimborsi forfettari di alcun genere.

Non sono volontari i soci che occasionalmente coadiuvano gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro dipendente con l'Associazione.

ORGANI SOCIALI

Art. 8

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- l'Organo di Controllo
- il Revisore Legale dei Conti o la Società di Revisione.

ASSEMBLEA

Art. 9

Tutti gli associati partecipano all'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo; è presieduta dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento da persona designata a maggioranza dei presenti.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza assoluta dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibererà sempre a maggioranza assoluta dei soci presenti e rappresentati.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole della maggioranza che rappresenti almeno un terzo di tutti gli associati e aventi diritto di voto.

L'Assemblea si radunerà almeno una volta all'anno. Spetta all'Assemblea deliberare in merito a:

- a) nomina e revoca dei componenti degli organi associativi;
- b) nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvazione del bilancio;
- d) responsabilità dei componenti degli organi associativi e all'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) esclusione degli associati;
- f) modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- g) approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- i) altri oggetti attribuiti dalla legge o che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi, nonché per qualsiasi altra materia portata all'ordine del giorno delle assemblee; nelle assemblee inoltre ciascun socio ha diritto a non più di un voto. Alla luce del disposto di cui all'art. 24, comma 3, D.Lgs. 117/2017, ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Nel caso in cui il numero degli associati diventi superiore a cinquecento, a far tempo dalla prima assemblea successiva al superamento di tale numero, ciascun associato avrà diritto ad un massimo di cinque deleghe.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a undici membri; la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Dura in carica fino ad un massimo di cinque esercizi.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea in sede di nomina. Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati. Tale regola non si applica qualora venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare ogni organismo che reputi necessari per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto dei limiti di legge.

Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, può inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso; la delega non esclude la concorrente competenza dell'organo collegiale che può in qualunque tempo avocare a sé funzioni e poteri delegati.

Il Consiglio Direttivo potrà predisporre un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Art. 11

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 12

Nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea degli associati, nomina un organo di controllo, il quale può rivestire alternativamente la forma monocratica (Sindaco Unico) o collegiale (Collegio Sindacale), i cui componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo può essere nominato anche qualora la legge non lo imponga ma l'Assemblea lo ritenga opportuno; in tal caso i componenti del predetto organo possono essere scelti anche tra categorie di soggetti differenti da quelle di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Si applica in ogni caso l'articolo 2399 del Codice Civile.

L'organo di controllo, ai sensi dell'articolo 32 D.Lgs. 117/2017, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché svolge funzioni di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; esercita le funzioni di controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

REVISORE LEGALE DEI CONTI O COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Art. 13

L'Assemblea degli associati, qualora lo ritenga opportuno ovvero sia obbligatorio in virtù di disposizioni di legge, potrà nominare un Revisore Legale dei Conti oppure una Società di Revisione. Al Revisore o alla Società di Revisione spetterà la vigilanza contabile dell'Associazione; in particolare, dovrà redigere la relazione al bilancio consuntivo annuale.

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO SPESE

Art. 14

L'esercizio coincide con l'anno solare, quindi ciascuno esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, tramite il Consiglio Direttivo, deve redigere il bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; ricorrendo i presupposti di legge il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto finanziario di cassa.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone ad approvazione dell'Assemblea entro mesi quattro dalla chiusura dell'esercizio.

Si applica la disciplina di cui agli artt. 13 e 14 D.Lgs. 117/2017.

LIBRI ASSOCIATIVI OBBLIGATORI

Art. 15

L'Associazione, secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 15, D.Lgs. 117/2017, è obbligata alla corretta e puntuale tenuta dei seguenti libri:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali dandone preavviso agli amministratori e comunque secondo modalità che non violino regole e principi di privacy e non arrechino intralcio alle normali attività di gestione.

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 16

L'eventuale scioglimento dell'Associazione per qualsiasi motivo è deliberato dall'Assemblea; lo scioglimento avviene in caso di esaurimento delle attività, sopravvenuta impossibilità a conseguirle, venuta meno della pluralità degli associati, perdita del patrimonio, prolungata inattività. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ORGANI COLLEGIALI - NORMA DI RINVIO

Art. 17

La convocazione di organi sociali collegiali (assemblea, Consiglio Direttivo, eventuale Organo di Controllo) è fatta con avviso contenente luogo, giorno ed ora della riunione, anche fuori della sede sociale purché in Italia, nonché l'ordine del giorno; è trasmessa agli aventi diritto con preavviso di

almeno giorni otto e con utilizzo di qualsiasi strumento o modalità che risulti in grado di assicurare idonea informazione sulle materie da trattare e di cui sia possibile documentare la ricezione; il preavviso per le riunioni urgenti del Consiglio Direttivo può essere inoltrato in termini più brevi.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alle riunioni collegiali di intervenire a distanza a mezzo sistemi di tele o video conferenza che assicurino il rispetto del metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento; in particolare deve essere consentito:

- * a chi presiede, anche tramite ausiliari, di accertare identità e legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- * al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- * agli intervenuti di consultare atti e documenti, partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione contiene le indicazioni necessarie al collegamento audio-video da attivare ai fini dello svolgimento della riunione, la quale si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti chi presiede e il soggetto verbalizzante.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.18

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di cui al Codice civile e dalle leggi vigenti in materia, in particolare al D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.